

PRIME NOTE SULLA PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE PER LA TUTELA DEI “BENI COMUNI”

di Ilenia Filippetti

INTRODUZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2005 è stato pubblicato l'annuncio di una proposta di legge ad iniziativa popolare contenente “Disposizioni concernenti i beni comuni”.

Molti dei beni individuati in tale proposta risultano, invero, già tutelati da specifica disciplina di settore, sicché su di essi esiste già un'ampia elaborazione normativa, giurisprudenziale e dottrinarie: basti pensare alla vasta riflessione già tracciata sull'acqua non solo con specifica disciplina di legge, ma anche con ampia riflessione teorica.

Per altri dei nuovi beni indicati nella proposta manca, invece, un'elaborazione analogamente esaustiva: manca un'esatta definizione normativa dei beni da tutelare e, nel contempo, non è stata ancora elaborata una correlativa riflessione giurisprudenziale e dottrinarie.

Scopo delle presenti brevi note è, dunque, quello di esaminare la nozione giuridica essenziale di *alcuni* tra i beni comuni elencati dalla proposta di legge in commento, posto che con la loro identificazione la proposta di legge tenta di *captare* l'attenzione del legislatore su temi di urgente modernità. La finalità primaria della proposta ad iniziativa popolare è, infatti, proprio quella di far riflettere i cittadini chiamati a raccogliere le firme ai sensi dell'articolo 71, comma 2 della Costituzione, permettendo così al Parlamento di discuterne i contenuti e di elaborare le migliori soluzioni normative possibili.

La strategia d'analisi che verrà seguita nel corso di queste brevi riflessioni sarà dunque, intenzionalmente, limitata ad alcuni aspetti delle molteplici questioni sollevate dalla proposta. Un'attenzione specifica sarà riposta nell'esame dello spazio, del codice genetico e delle risorse agroalimentari, alimentari ed ittiche.

Al contrario, si tralascerà l'analisi della normativa –ed ogni specifica riflessione- in merito alle acque, all'aria ed all'atmosfera, all'energia, al territorio ed al paesaggio, alla biodiversità, ai beni culturali, alle scoperte scientifiche, ai programmi informatici, alle scuole ed al sapere accademico, nonché alla letteratura ed alle arti in genere, poiché per ciascuna di queste specifiche materie occorrerebbe procedere ad una trattazione maggiormente estesa, e degna di più approfondite e sistematiche analisi.

Il punto di riferimento normativo che verrà seguito nel corso di queste note sarà la Carta costituzionale, posto che le disposizioni fondamentali in essa contenute sono ancora oggi in grado di dettare le linee fondamentali idonee per la convivenza democratica, anche nell'attuale contesto sociale ed economico in via di rapida evoluzione. Ed infatti, anche nei casi in cui nella Costituzione manchi l'espressa menzione dello specifico bene comune che la proposta di legge oggi mira a tutelare, nondimeno i principi fondamentali in essa conservati sono in grado di consentire l'adozione di validi criteri di orientamento anche al fine di valutare la legittimità della nuova disciplina *in fieri*.

Si tralasceranno poi, intenzionalmente, le molteplici perplessità relative al *drafting* normativo che possono essere diffusamente rilevate nel testo della proposta in esame; sovente, infatti, la tecnica impiegata nella stesura dell'articolato normativo appare perfettibile ma, trattandosi di un testo soggetto a futura discussione parlamentare, si ritiene più interessante l'esame del *contenuto vivo* della proposta, ovvero sia di alcuni dei temi fondamentali che essa pone all'attenzione del legislatore. Il Parlamento avrà poi modo di discutere, di correggere e perfezionare il testo complessivo, sicché la trattazione delle diffuse incongruenze apparirebbe –allo stato attuale- superflua e fuorviante.

LA DIFFICILE DEFINIZIONE DEI NUOVI “BENI COMUNI”

Delineare una categoria generale dei beni comuni è un compito assolutamente delicato e complesso; tratteggiare con nitore questa categoria è, infatti, particolarmente difficile in quanto ciò implica la necessità di tracciare una linea di

demarcazione attorno a ciò che costituisce “bene assoluto” per la collettività e la convivenza civile.

Un tal genere di enunciazione può comportare evidenti rischi definitivi¹. La criticità di maggiore evidenza è, in particolare, quella per cui la definizione dei beni facenti parte del patrimonio dell'umanità scivola lentamente nel pantano della disputa tra il relativismo da un lato, ed il diritto naturale dall'altro².

¹ Nel senso che i diritti di libertà di cui al Titolo I della Parte I della Costituzione siano compresi nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo contemplati all'articolo 2 si veda Corte costituzionale, sentenza n. 122/1970. La Corte identifica tra i diritti inviolabili, tra l'altro, la libertà di manifestazione del pensiero (Corte costituzionale, sentenza n. 122/1970 e Corte costituzionale, sentenza n. 168/1971), la libertà religiosa (Corte costituzionale, sentenza n. 14/1973 Corte costituzionale, sentenza n. 239/1984), i diritti della famiglia (Corte costituzionale, sentenza n. 181/1976), il diritto alla riparazione degli errori giudiziari (Corte costituzionale, sentenza n. 1/1969 e Corte costituzionale, sentenza n. 28/1969), il diritto alla vita (Corte costituzionale, sentenza n. 54/1979), la libertà di associazione (Corte costituzionale, sentenza n. 190/1975 e Corte costituzionale, sentenza n. 239/1984), il diritto al ristoro integrale dei danni subiti (Corte costituzionale, sentenza n. 132/1985), il diritto alla libertà sessuale (Corte costituzionale, sentenza n. 561/1987), il diritto all'abitazione (Corte costituzionale, sentenza n. 404/1988), il diritto all'onore ed alla reputazione (Corte costituzionale, sentenza n. 1150/1988). La stessa Corte costituzionale ha, peraltro, costantemente ribadito che spetta al legislatore l'individuazione dei diritti della personalità e, parallelamente, la definizione dei doveri inderogabili, nonché i modi ed i limiti per il relativo adempimento: si veda, sul tema, Corte costituzionale, sentenza n. 12/1972, Corte costituzionale, sentenza n. 29/1977 e Corte costituzionale, sentenza n. 252/1983. Nel senso che, in tale compito, il legislatore goda di ampia discrezionalità, si veda Corte costituzionale, sentenza n. 17/1974 e Corte costituzionale, sentenza n. 252/1983. Ed ancora, a margine dell'articolo 3 della Costituzione, sul tema della discrezionalità assegnata al legislatore nell'elaborazione di disposizioni improntate al rispetto del criterio di ragionevolezza, vedasi Corte costituzionale, sentenza n. 50/1975.

² La problematica accennata nel testo è riconducibile al tema generale dei diritti della personalità: per una bibliografia essenziale sull'articolo 2 della Costituzione si vedano BALDASSARRE, voce *Libertà*. I) *Problemi generali*, in *Enciclopedia giuridica*, XI, Roma, 1989; BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997; BARBERA, *Articolo 2*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975; BARILE, *Diritti dell'Uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984; CARBONE, *I doveri pubblici individuali nella Costituzione*, Milano, 1968; CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Torino, 2002; CASSESE, *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Roma-Bari, 2005;

Di fronte a quest'oggettiva difficoltà di presa di posizione -resa inestricabile, peraltro, da lunghi decenni di dispute dottrinarie- una possibile via di soluzione potrebbe trovare fondamento sul disposto dell'articolo 3, comma 2 della Costituzione: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"³. In questa prospettiva di *giustizia sostanziale*, costituzionalmente dichiarata, potrebbe essere ipotizzata l'esistenza di una categoria *elastica* di beni comuni, duttile ed inclusiva, aperta all'emergere di nuovi valori, idonea ad incidere ed a contribuire fattivamente alla libertà, all'eguaglianza, allo sviluppo ed al diritto alla partecipazione alla vita della Repubblica da parte di ogni "persona".

CHESSA, *Libertà fondamentali e teoria costituzionale*, Milano, 2002; CORSO, *I diritti sociali nella Costituzione italiana*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1981, p. 758 segg.; D'ALOIA, *Diritti e Costituzione*, Milano, 2003; FERRAJOLI, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Roma-Bari, 2002. FERRARA e VIPIANA (a cura di), *I "nuovi diritti" nello Stato sociale in trasformazione*, Padova, 2003; GIUBBONI, *Diritti sociali e mercato*, Bologna, 2003; GIUFFRÈ, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano, 2002; GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, 1972; LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, 1967; MAZZIOTTI DI CELSO, voce *Diritti sociali*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano 1964; MODUGNO, *I nuovi diritti nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, 1988; PACE, *Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale*, Padova, 2003; PINTORE, *I diritti della democrazia*, Roma-Bari, 2003; ROLLA (a cura di), *Tecniche di garanzia dei diritti fondamentali*, Torino, 2001; SALERNO, *I nostri diritti*, Roma-Bari, 2002.

³ Per una bibliografia essenziale sull'articolo 3 della Carta costituzionale si vedano AGRO', *Articolo 3, comma 1*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna – Roma, 1975; CARAVITA, *Oltre l'eguaglianza formale, Un'analisi dell'articolo 3, comma 2 della Costituzione*, Padova, 1984; CERRI, *L'eguaglianza nella Giurisprudenza della Corte costituzionale. Esame analitico e ipotesi ricostruttive*, Milano, 1976; CERRI, voce *Uguaglianza (Principio di)*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, 1994; D'ALOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale*, Padova, 2002; PALADIN, *Il principio costituzionale d'uguaglianza*, Milano, 1965; ROMAGNOLI, *Articolo 3, comma 2*, in *Commentario alla Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna – Roma, 1975; ROSSANO, *Il principio d'uguaglianza nell'ordinamento costituzionale*, Milano, 1966.

Beni comuni, dunque, come mezzi, e non come fini in sé; beni intesi come strumenti per l'esercizio dei diritti di libertà e di eguaglianza sostanziale, e come strumenti per partecipare e sviluppare liberamente, pienamente e responsabilmente la propria individualità⁴. Beni comuni, dunque, come strumenti per l'esercizio delle libertà civili fondamentali concretabili, in prima istanza, nel diritto alla sopravvivenza ed al sostentamento basilare, nel diritto all'assistenza sanitaria di base e nel diritto all'istruzione⁵.

In questa specifica prospettiva diventa, perciò, tanto più interessante quanto oggi viene suggerito dalla proposta di legge in commento, nella misura in cui essa propone alla collettività l'emergere di *nuovi strumenti di libertà*. La "biodiversità" o la "sovranià alimentare" possono infatti apparire –ad una prima lettura di superficie– come categorie assolutamente inusitate e nuove per il diritto, ma la circostanza per cui di esse si occupano quotidianamente le scienze economiche (non meno delle cronache sociali) rende evidentemente attuale l'importanza del tema.

Il compito sfidante di tentare l'esame di questi concetti nuovi –molti dei quali risultano forse ancora in via di compiuta elaborazione, anche in ambito extragiuridico– appare dunque obiettivamente difficile; considerato, tuttavia, che si tratta di strumenti ormai indispensabili per l'esercizio delle libertà civili fondamentali, si ritiene che non si possa più *chiudere gli occhi* sull'emergere di tali nuovi fattori di civiltà, né limitarsi a delegare ad altre scienze sociali ed economiche il compito di definirne le caratteristiche fondamentali caratterizzanti –in definitiva– anche per il diritto.

Il diritto –scienza della libertà per eccellenza– non può infatti sottrarsi alla responsabilità delle nuove sfide della modernità⁶.

⁴ Sul tema si veda PETRELLA, *Il diritto di sognare, Le scelte economiche e politiche per una società giusta*, Milano, 2005, p. 177 segg.

⁵ Quella appena citata in testo è (in una sintesi estrema) la struttura portante del pensiero economico –connotato da potenti riflessi in termini di *giustizia sostanziale*– espresso da SEN, *Lo sviluppo è libertà*, Milano, 2001.

⁶ PETRELLA, *Il diritto di sognare* cit., p. 136 segg. parla del "sogno di un'altra economia. ... Oggi devono essere pensate e applicate nuove «regole della casa», a partire da e in funzione di tre obiettivi

o

La proposta di legge in commento è distinta in tre parti, la prima delle quali contiene i “principi generali” mentre la seconda e la terza recano, rispettivamente, le epigrafi di “disposizioni particolari relative ai beni comuni materiali”, e di “disposizioni particolari riguardo i beni comuni non materiali”.

L’articolo 1 pone il principio generale della tutela dei beni comuni in quanto “patrimonio inalienabile dell’umanità”. Con quest’espressione la proposta di legge introduce un concetto generalissimo ed onnicomprensivo: l’umanità è più estesa rispetto al singolo individuo ma, nel contempo, è un’entità profondamente differente rispetto alla semplice sommatoria di individui innumerevoli. L’umanità è un *quid pluris*, ed anzi essa incarna quasi un soggetto terzo rispetto alle individualità, quasi si trattasse di una presenza sempre costante –ancorché *invisibile*- nel vivere quotidiano.

Il patrimonio dell’umanità viene poi definito, dalla proposta in commento, quale diritto “inalienabile” (articolo 1, comma 1): in questi primi termini viene, dunque, accennato *in nuce* il tema della titolarità ed al tema parallelo della gestione dei beni comuni, con un richiamo semantico implicito al verbo “alienare”, caratteristico della tradizionale concezione liberale del diritto di proprietà (*nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*: si può vendere soltanto ciò di cui si è proprietari).

Nondimeno, nella riflessione giuridica (ma anche in quella economica, e nelle scienze sociali) viene sempre più di sovente sottolineato come, nell’era contemporanea, ciò che veramente rileva ed è importante ai fini della *fruizione* dei beni non sia tanto la titolarità formale del diritto pieno ed esclusivo di proprietà; piuttosto, ciò che oggi sembra rilevare, sopra ogni cosa, è il diritto all’*accesso*, al godimento del bene. In questa luce, il diritto a poter fruire liberamente di beni comuni implica l’esercizio del diritto a partecipare, a prendere parte delle utilità che dal bene possono essere tratte: la fruibilità dei nuovi beni comuni implica, pertanto,

fondamentali costitutivi del bene comune, ovvero: il diritto alla vita per tutti; il vivere insieme; la sicurezza della «casa»”.

il diritto all'inclusione in luogo del tradizionale *ius excludendi alios*, prerogativa tipica del tradizionale diritto di proprietà.

o

Tornando al versante prettamente definitorio, l'articolo 1, comma 2 della proposta in commento dispone che "sono considerati beni comuni ... l'acqua, l'aria, lo spazio, l'energia, la biodiversità, il territorio e il paesaggio, il mare, i fondali marini e le coste, le risorse agroalimentari, la salute, i beni artistici e culturali, la conoscenza e in particolare le scoperte scientifiche, la letteratura, le arti".

È certamente difficile disegnare un'esatta, esaustiva e definitiva elencazione dei beni comuni indispensabili ad assicurare il perseguimento e la tutela degli "interessi generali dell'umanità" (articolo 1, comma 1); in un certo senso appare complicato anche affermare l'esistenza di una categoria rigida ed omnicomprensiva di tal genere di diritti, in grado di ricondurre a sé –indistintamente- *tutti* i molteplici interessi generali dell'intera umanità. Come già sottolineato, la riflessione giuridica si muove, ancora oggi, in bilico sul sottile filo che separa una ferma professione di relativismo rispetto all'affermazione fideistica dell'esistenza di valori assoluti, così endemici ed intrinseci nell'umanità da potersene trovare traccia nell'intimo di ciascun singolo appartenente al genere umano, indipendentemente dalle distinzioni "di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

Diffusamente nella proposta di legge che si commenta vengono poi impiegati, con promiscuità, termini come "tutela" (articolo 1, comma 3), "gestione" (articolo 1, comma 6), "conservazione" (articolo 15, comma 1), senza peraltro definire l'esatto significato che essi hanno assunto, nel tempo, all'interno del panorama giuridico. Queste brevi note non tratteranno del complesso mondo della *governance*, con ciò intendendo l'ampio panorama degli strumenti giuridici finalizzati a consentire la più efficace gestione dei beni e dei servizi pubblici; proprio in quanto si tratta di un'area vastissima, sulla quale l'attenzione della dottrina e delle riflessioni politiche sono ancora oggi in via di fermentazione, un semplice accenno in questa sede risulterebbe troppo limitativo ed, oggettivamente, inesauriente. Nondimeno, non si

può sottacere dell'esistenza e dell'attualità del *dibattito* sulle modalità di gestione dei beni comuni⁷.

Sul punto, si rileverà semplicemente come l'articolo 1 della proposta di legge suggerisce alcuni nuovi e diversi criteri gestori dei beni comuni di notevole rilievo, tra i quali spiccano il "rispetto della riproducibilità dei cicli", il "risparmio di materia e di energia", la garanzia del "diritto d'accesso [ai beni comuni riconosciuto a favore di] tutte e ... tutti gli esseri umani", la non assoggettabilità dei beni comuni a "sfruttamento intensivo", ed i principi –già costituzionalizzati con la nota riforma del Titolo V della Costituzione- di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza finalizzati a "rendere effettivo l'esercizio unitario delle funzioni amministrative ... contro i prelievi e gli impieghi abusivi" del patrimonio comune, in modo tale da consentire, nella gestione e nel godimento dei beni comuni, "la massima partecipazione delle comunità interessate".

⁷ Un fugace spunto di riflessione e chiarimento potrebbe essere tratto, a questo proposito, dal testo della Carta costituzionale successivo alla riforma del 2001, laddove attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" (articolo 117, comma 2, lettera s, della Costituzione), e assegna invece alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni la materia della "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali" (articolo 117, comma 3 della Costituzione). Un altro spunto di riflessione può essere tratto, inoltre, dalla normativa vigente sul tema della tutela dei beni culturali ed ambientali che, all'articolo 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs. n. 42/2004, dispone che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale". Il medesimo Codice, all'articolo 6 dispone poi che "1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale".

Si tratta di concetti innovativi ed importanti tra i quali spicca, in particolare, il tema del risparmio energetico, per la cui realizzazione occorrerebbe un serio, quanto radicale, ripensamento dell'intero sistema produttivo industriale su scala transnazionale. Risparmiare concretamente energia significa, infatti, invertire l'attuale direzione della crescita industriale mondiale, ipotizzando così la possibilità di ragionare in termini di "decrecita" industriale⁸ e di consapevole autodeterminazione dei fabbisogni individuali, nonché di consumo critico, libero ed equo. Si tratta, evidentemente, di tematiche di profonda portata e di radicale evoluzione del *modus vivendi* di quella minoranza della popolazione mondiale che – attualmente- detiene il controllo delle risorse del Pianeta intero. Si tratta, insomma, di tematiche la cui trattazione difficilmente può essere disciplinata in modo univoco da un singolo Stato nazionale, laddove il contesto mondiale continua a seguire un cammino completamente inverso.

Nondimeno, si tratta di temi sui quali il giurista è chiamato a riflettere con la massima attenzione. Da ciò l'importanza dell'esame dei temi espressi dalla proposta di legge: il testo che si intende proporre alle Camere rappresenta, infatti, un importante *spunto di riflessione*, ovvero sia un autentico invito, deciso e diretto, al legislatore affinché vengano inseriti nell'agenda decisionale dei centri istituzionali del Paese questi nuovi temi fondamentali.

o

Un altro rilevante spunto di riflessione è quello delle nuove *modalità di fruizione* dei beni comuni: il criterio innovativo al quale si ispira la proposta di legge è infatti quello della garanzia del "diritto di accesso"⁹. Come già sopra notato, in luogo del

⁸ Sul tema si veda LATOUCHE, *Giustizia senza limiti. La sfida dell'etica in una economia mondializzata*, p. 197 segg.

⁹ RIFKIN, *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*, Milano, 2001, p. 319, sottolinea che: "in un mondo sempre più imperniato su reti economiche e sociali mediate elettronicamente, il diritto di non essere esclusi – il diritto all'accesso – acquisisce un'importanza crescente. ... nell'economia delle reti ... dove l'integrazione in una relazione è il cardine intorno a cui ruota l'organizzazione delle attività, la libertà ha un significato ... differente: inclusione e accesso – non autonomia e possesso – sono gli indici più importanti della libertà dell'individuo. In questo nuovo contesto la funzione dello

modello di stampo liberale del diritto di proprietà tradizionalmente inteso, la proposta avanza un'ipotesi ricostruttiva volta a consentire alla collettività intera il libero godimento di una serie di beni, essenziali ed irrinunciabili, senza necessariamente intaccare il regime formale del diritto di proprietà tradizionale. La finalità cui aspira latamente la proposta è, dunque, quella di salvaguardare il valore fondamentale del diritto di proprietà, già costituzionalmente garantito, attraverso forme nuove e modelli innovativi di godimento e di fruizione condivisa.

La fruizione comune dei beni essenziali non elide dunque la proprietà, ma si limita a sacrificarne alcune delle facoltà –per un lasso di tempo predeterminato, e nei limiti strettamente necessari- a vantaggio dei membri della collettività indistinta, e quindi con benefici ritorni potenziali anche a favore dei titolari della stessa proprietà formale. Un *vantaggio comune* costituisce infatti –sempre- anche un *vantaggio per ciascuno* dei membri della comunità.

o

Una consapevolezza emergente espressa dalla proposta di legge in esame è, inoltre, quella per cui l'uomo non è soltanto un essere vivente *hic et nunc*, l'esistenza umana è imprescindibilmente legata non soltanto alla storia passata, ma anche alle “generazioni future” (articolo 1, comma 1); l'espressione riecheggia quasi un richiamo ancestrale alla vita, un imperativo biologico irrinunciabile. L'attenzione è rivolta, quindi, *naturaliter* verso le generazioni di vita per le quali è *giusto* –oltre che improcastinabile- preservare “le condizioni vitali del Pianeta” (articolo 1, comma 1, ultima parte). Anche quest'ultima espressione, invero, merita annotazione: non è più tempo, infatti, di pensare al diritto nazionale quale manifestazione del potere sovrano ed assoluto dello Stato moderno tradizionalmente inteso. Gli Stati contemporanei non sono più monadi solitarie; la realtà dei commerci internazionali,

Stato è quella di garantire a ciascuno il diritto individuale ad accedere alle infinite reti – sia nello spazio geografico sia nel cyberspazio – attraverso cui gli uomini interagiscono, comunicano, gestiscono le attività economiche e creano cultura. A tutt'oggi però in un'economia globale sempre più fondata sulla connettività, è ancora legittimo dubitare che gli Stati abbiano, in realtà, la lungimiranza di tutelare il diritto di accesso”.

dei traffici transfrontalieri ed i flussi migratori inarrestabili impongono oggi alle singole Nazioni di aprire gli occhi sulle nuove realtà, e di affrontare tali nuovi fenomeni facendo leva sulla coesione delle forze e sulla cooperazione. Non appare più sufficiente, insomma, ipotizzare una normativa nazionale introversa, orientata ai bisogni dei soli cittadini del proprio territorio nazionale: oggi, come mai prima d'ora, è indispensabile confrontarsi con l'esterno, con ciò che è ancora ignoto, con il diverso da sé¹⁰.

LO SPAZIO COME BENE COMUNE

Tra i nuovi beni sui quali la proposta di legge richiama l'attenzione c'è anche "lo spazio territoriale e quello interplanetario [che] non possono essere concessi in uso esclusivo" (articolo 8, comma 1). In linea puramente teorica, la legittimità di una disposizione che disciplini la tutela costituzionale dello spazio può essere ricondotta *in primis* al disposto di cui all'articolo 11, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui vi si prevede che "L'Italia ... consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo"¹¹. La coerenza costituzionale della proposta di legge in esame deve essere, pertanto, valutata proprio alla luce di questa clausola generale di limitazione libera, consapevole ed autodeterminata della sovranità statale, che implica una spontanea scelta di parziale rinuncia del proprio potere sovrano da parte dello Stato.

Qualche dubbio di legittimità costituzionale può essere nutrito, al contrario, per quanto concerne la parte della proposta di legge nella quale si dispone che anche "lo spazio ... interplanetario" non possa essere concesso in uso esclusivo. I dubbi di possibile legittimità derivano, difatti, dalla parallela lettura del disposto di cui

¹⁰ Sul tema si veda PETRELLA, *Il diritto di sognare* cit., p. 187 segg.

¹¹ Per una bibliografia essenziale sull'articolo 11 della Costituzione si vedano CASSESE, *Articolo 11*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975; PINELLI, *Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione europea*, Bologna, 2002.

all'articolo 10, comma 1 della Costituzione, nel quale si prevede che "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"¹². Premesso, infatti, che spazio e territorio sono soggetti ai medesimi poteri ed alle stesse limitazioni d'esercizio della sovranità nazionale, ne consegue che l'oggetto che la proposta in commento mira a disciplinare –lo spazio interplanetario- mediante l'imposizione di un divieto d'uso esclusivo *non è limitato né riconducibile al solo spazio nazionale*, ovvero sia all'unico ambito sul quale lo Stato italiano potrebbe disporre una così estrema manifestazione del potere di sovranità. Posto che gli elementi costitutivi dell'Ente-Stato consistono -oltre che nel *popolo*- anche nel *territorio* e nella *sovranità*, e considerato che tali elementi costitutivi non sono separabili nettamente l'uno dall'altro, ma costituiscono il complicato intreccio che dà vita allo Stato nazionale nella sua unicità ed originalità, è del tutto evidente che qualunque limitazione sull'uso dello spazio, inteso quale dimensione del territorio, sarebbe consentita soltanto *entro e non oltre i limiti della sovranità nazionale*.

Lo spazio che esula dalla dimensione nazionale, dunque, non può essere soggetto all'impositiva sovranità dello Stato italiano, di talché l'unica fonte legittimata a disporre l'esercizio di facoltà o l'imposizione di limitazioni sullo spazio interplanetario sarebbe, semmai, il diritto internazionale.

Parimenti delicata appare poi la disposizione che prevede la possibilità di introdurre limitazioni allo sfruttamento commerciale dello spazio (articolo 8, comma 1): questa

¹² Per la bibliografia sul disposto dell'articolo 10, comma 1 della Costituzione si vedano ARANGIO RUIZ, voce *Consuetudine internazionale*, in *Enciclopedia del diritto*, VIII, Roma, 1988; CASSESE, Articolo 10, in *Commentario della Costituzione* a cura di Branca, Bologna-Roma, 1975; D'ATENA, *Adattamento del diritto interno al diritto internazionale*, in *Enciclopedia giuridica*, I, Roma, 1988; GAJA, voce *Principi generali del diritto (Diritto internazionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano, 1986; LA PERGOLA, *Costituzione e adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale*, Milano, 1961; LIPPOLIS e CONDORELLI, voce *Consuetudine internazionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, III, Torino, 1989. In giurisprudenza, sul tema del diritto internazionale generalmente riconosciuto, si veda Corte costituzionale, sentenza n. 131/2001; sul tema dell'adeguamento automatico del diritto interno a quello internazionale e della parallela tutela dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, si vedano Corte costituzionale, sentenza n. 48/1979 e Corte costituzionale, sentenza n. 96/1982.

tipologia di limiti potrebbe rischiare, ancora in linea teorica, di contrastare con il principio di libertà di iniziativa economica, tutelato all'articolo 41 della Costituzione¹³. Nella proposta di disposizione in esame, d'altro canto, non sembrano sufficientemente posti in luce i valori costituzionali idonei a costituire un valido ed esplicito contrappeso rispetto ad una così intensa limitazione della libertà economica; né, d'altro canto, sembra essere perfettamente chiara e coerente la relazione tra la disposizione volta a limitare l'uso dello spazio e l'articolo 42 della Costituzione¹⁴, nel quale è conservato il principio generale di tutela della proprietà privata.

Forse –a ben riflettere– il nodo centrale dell'intera questione dei beni comuni consta proprio in ciò, ovverosia nella fragile relazione che intercorre fra, da un lato, la *tutela* della proprietà privata e, dall'altro, la garanzia della *fruibilità* dei beni comuni: la proposta di legge sembra infatti orientata non tanto ad un –ormai evidentemente anacronistico- *esproprio generalizzato* della proprietà privata, quanto piuttosto a garantire concretamente alla generalità dei consociati la libera fruizione di una categoria di beni che debbono essere considerati comuni, alla luce del comune

¹³ Per una bibliografia essenziale sulla letteratura edita in merito all'articolo 41 della Costituzione si vedano BALDASSARRE, *Iniziativa economica privata*, in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano, 1971; BARCELLONA, *Intervento statale ed autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici*, Milano, 1969; BONETTI, *La Costituzione economica italiana*, Milano, 1995; CASSESE, *La nuova Costituzione economica. Lezioni*, Roma-Bari, 2002; CASSESE e FRANCHINI, *I garanti delle regole*, Bologna, 1996; CAVALIERI, *Iniziativa economica privata e Costituzione vivente*, Padova, 1978; D'ALBERTI, voce *Autorità economiche indipendenti* (Diritto amministrativo), in *Enciclopedia giuridica*, IV, Roma, 1995; GALGANO, *Articolo 41*, in *Commentario alla Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1982; GHIDINI, *Monopolio e concorrenza*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Milano, 1976; MANETTI, *Poteri neutrali e Costituzione*, Milano, 1994; MEZZETTI, (A cura di), *Costituzione economica e libertà di concorrenza. Esperienze europee a confronto*, Torino, 1994; PRISCO, *Unione europea e limiti sociali del mercato*, Torino, 2002; SPAGNUOLO VIGORITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959; TESAURO e D'ALBERTI, (A cura di), *Regolazione e concorrenza*, Bologna, 2001.

¹⁴ Per una bibliografia essenziale in merito all'articolo 42 della Costituzione si vedano CINTIOLI e SANAGIORGIO, *Proprietà e Costituzione*, Milano, 2002; RODOTÀ, *Articolo 42*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1982.

interesse che nei loro confronti la comunità, nazionale ed internazionale, nutre vivamente.

IL CODICE GENETICO

Un'altra disposizione della proposta che merita specifica menzione è poi l'articolo 11, nel quale si avanza l'ipotesi di una tutela normativa del "codice genetico" disponendosi, in particolare, che esso "è pubblico. Non può essere oggetto di brevetto e di ogni altra forma di sfruttamento esclusivo. Tale disposizione si applica anche al codice genetico modificato artificialmente".

Il codice genetico costituisce l'impronta fondamentale degli esseri viventi. In questa prospettiva trova dunque fondamento la necessità, espressa chiaramente nella proposta di legge, di tutelare una libera utilizzazione del codice genetico e, per l'effetto, di impedire la sua assoggettabilità a brevetto, sia che si tratti di codice allo *stato naturale*, sia che esso sia frutto di elaborazioni scientifiche. La tutela dell'impronta conservata nel codice genetico dell'uomo può esser poi ricondotta - sia pur latamente- alla più generale tutela dei diritti inviolabili della personalità, assicurata dall'articolo 2 della Carta costituzionale: in quanto strumento essenziale per l'esercizio di alcuni tra i diritti inviolabili dell'umanità -primo tra tutti il diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, inclusivo della fruizione delle scoperte scientifiche e del libero utilizzo dei farmaci essenziali¹⁵- il codice genetico

¹⁵ Sul tema del diritto alla salute quale diritto primario e fondamentale, la cui attuazione concreta è rimessa alle determinazioni del legislatore ordinario, si veda Corte costituzionale, sentenza n. 455/199. Per una bibliografia essenziale in tema di tutela costituzionale del diritto alla salute si vedano ALPA, voce *Salute* (diritto alla), in *Novissimo Digesto Italiano*, App., V, Torino, 1986; CHIEFFI, *Il diritto alla salute all soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed economico*, Torino, 2003; COCCONI, *Il diritto alla tutela della salute*, Padova, 1998; D'ARRIGO, voce *Salute* (diritto alla), in *Enciclopedia del diritto*, Agg., V, Milano, 2001, p. 1009 segg. ; LUCIANI, *Il diritto costituzionale alla salute*, in *Diritto e società*, 1980, p. 774 segg.; LUCIANI, *Salute, I) Diritto alla salute* (Diritto costituzionale), in *Enciclopedia giuridica*, Roma, XXVII, 1991; MONTUSCHI, *Articolo 32, comma 1*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1976; MORANA, *La salute nella*

può infatti ben essere soggetto ad una disciplina speciale, derogatoria e tuzioristica rispetto al principio generale della libera iniziativa economica e del diritto di proprietà privata. Si può dunque realisticamente ipotizzare che il recente procedimento di mappatura del codice genetico delle specie dei viventi potrebbe diventare uno strumento indispensabile, in un futuro imminente, per il fondamentale ed insopprimibile diritto alla salute, con la necessità parallela di porre a disposizione dell'intera umanità la tutela del libero impiego delle scoperte scientifiche e farmacologiche, rese possibili solo attraverso l'impiego di tale sofisticato procedimento di decodificazione dell'*impronta dei viventi*.

La tutela del codice genetico potrebbe invero essere ricompresa anche nell'ambito di garanzia di libertà economica che "Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (articolo 41 della Costituzione). Il limite della comune utilità sociale, della libertà, della dignità e della salute ben possono fungere, pertanto, quale valido contrappeso rispetto al diritto –attualmente gestito *monopolisticamente* da parte di pochi colossi multinazionali dell'imprenditoria- di manipolare e sfruttare commercialmente la struttura genetica delle varie specie: in altri termini, anche il diritto delle piccole o delle piccolissime imprese agricole¹⁶ costituisce manifestazione della libertà

Costituzione italiana, Milano, 2002; VINCENZI AMATO, *Articolo 32, comma 2*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1976.

¹⁶ Sul tema dello sfruttamento commerciale del codice genetico è stato felicemente sottolineato che "fin dalla rivoluzione agricola del neolitico, gli agricoltori sempre stati proprietari dei semi: per migliaia di anni, i contadini hanno accantonato una parte dei raccolti così da disporre delle sementi per la stagione seguente; i semi venivano condivisi con gli membri della comunità familiare o locale e, a volte, venivano barattati con altri beni. Oggi, per la prima volta nella storia, questa fondamentale relazione tra l'agricoltore e la semente si è spezzata. Le sementi brevettate non vengono vendute, nel senso convenzionale del termine; vengono, invece, cedute in uso temporaneo per un unico ciclo agricolo. Così, quello che viene raccolto dall'agricoltore, se accantonato come semente, non gli appartiene, in quanto resta di proprietà del detentore del brevetto; perciò non può essere riutilizzato per il ciclo agricolo seguente. All'agricoltore, quindi, viene garantito soltanto un accesso a tempo determinato alla proprietà intellettuale di altri: i semi non vengono tecnicamente venduti o legalmente comprati, bensì ceduti in affitto" (RIFKIN, *L'era dell'accesso* cit., p. 92-93). Sul tema della

d'impresa tutelata dall'articolo 41 della Costituzione, sicché la disposizione di legge *in fieri* dovrebbe ritenersi costituzionalmente legittima, considerato che essa mira essenzialmente a salvaguardare il diritto alla sopravvivenza di tutte le possibili manifestazioni di libera economia, incluse le forme di micro-imprenditorialità.

LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI ED ITTICHE

Sul tema della *risorsa-terra*, l'articolo 12 della proposta di legge in esame contiene disposizioni in materia di "risorse agricole, alimentari ed ittiche", disponendo che esse vengano "gestite al fine di assicurare la loro riproducibilità e il rispetto dei cicli naturali, nell'interesse delle generazioni future. La Repubblica tutela in particolare le risorse agricole, ittiche e la fauna. ... 5. L'esercizio dell'agricoltura e dell'allevamento assicura il rispetto dei cicli naturali. 6. Sono altresì vietate l'alimentazione e la concimazione che introducano sostanze differenti da quelli riscontrabili nell'alimentazione e nel terreno allo stato naturale".

È rilevante notare come la proposta di legge in commento ponga, in diversi e ripetuti passi, l'accento sul tema del rispetto dei cicli naturali della terra, nonché delle risorse naturali in generale. In luogo delle pratiche di sfruttamento intensivo della terra e dei suoi prodotti, la proposta richiama dunque vivamente l'attenzione del legislatore verso un modello alternativo di produzione agricola, che si basi sul canone generale del "rispetto" della natura nelle sue multiformi manifestazioni. La proposta invita a riflettere sulla possibilità di attuare un recupero di metodi di produzione di risorse agricole probabilmente *meno moderni*, ma certamente più adeguati e coerenti ai ritmi lenti della natura. Questa diversa prospettiva porta tuttavia con sé, inevitabilmente, una netta inversione di rotta rispetto agli attuali metodi di sfruttamento industriale delle risorse agroalimentari; essa si rivolge, piuttosto, al recupero di metodologie di coltivazione della terra antiche, ma compatibili con i ritmi spontanei della natura. Le risorse naturali seguono infatti cicli di sviluppo autodeterminati, ed il *forzare* tali ritmi rischia di comportare

tutela della libera concorrenza quale strumento di libertà economica vedasi Corte costituzionale, sentenza n. 223/1982.

pericolose incrinature sulla loro normale, sana e salubre riproducibilità. In questa luce, gli spunti evidenziati nella proposta di legge sembrano trovare perfetta coerenza sostanziale con il disposto di cui all'articolo 44, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui in esso si auspica un "razionale sfruttamento del suolo": con il concetto di *razionalità* si può intendere, in particolare, non tanto una mera riproduzione del modello produttivo industriale –anche nel settore della produzione agricola- ma, al contrario, un recupero di metodi di coltivazione più lenti e meno profittevoli di quelli correntemente impiegati nell'industria, metodi dunque certamente più coerenti con le sane logiche di rotazione delle colture.

Le disposizioni della proposta di legge che prescrivono l'esigenza per cui "l'esercizio dell'agricoltura e dell'allevamento assicura il rispetto dei cicli naturali" (articolo 12, comma 3) e sono espressamente "vietate l'alimentazione e la concimazione che introducano sostanze differenti da quelli riscontrabili nell'alimentazione e nel terreno allo stato naturale" (articolo 12, comma 4) trovano, inoltre, una solida base sul disposto dell'articolo 32 della Costituzione. Il divieto di introduzione di sostanze differenti quelle esistenti allo "stato naturale" è certamente perfettibile, nella misura in cui tale espressione lascia indeterminata la precisa definizione di un siffatto ipotetico stato primordiale, del quale non vengono delineati gli esatti confini né le specifiche caratteristiche. Nondimeno, traspare dalla bozza della norma l'intento di evitare un indiscriminato impiego industriale di quei processi produttivi che -nella sola ottica di aumentare i vantaggi competitivi per la grande industria- consentano l'infiltrazione indiscriminata nel terreno di sostanze discutibili sotto il profilo sanitario, consentendo altresì di foraggiare gli allevamenti animali con prodotti esclusivamente sintetici¹⁷. Se è ormai, evidentemente, inarrestabile il processo produttivo su scala industriale, è parimenti chiaro che i

¹⁷ Sul tema della tutela del diritto alla salute quale strumento per la tutela di un ambiente salubre vedasi anche Corte costituzionale, sentenza n. 201/1987. Più in generale, sul tema dell'ambiente quale bene unitario comprensivo *anche* del bene salute si veda Corte costituzionale, sentenza n. 641/1987. Infine, sulla qualificazione giuridica dell'ambiente non quale *materia*, ma bensì quale *valore* costituzionale si veda Corte costituzionale, sentenza n. 536/2002.

recenti fenomeni di malattia (che hanno colpito in particolar modo -ma non soltanto- gli allevamenti bovini) debbono indurre alla massima cautela nell'alimentazione degli animali e, più in generale, nell'esercizio di tutte le tipiche attività che caratterizzano l'impresa agricola. In questa luce vanno considerati, pertanto, i complessi e molteplici riflessi della proposta di legge rispetto all'articolo 32 della Costituzione, nella parte della proposta in cui si auspica la massima garanzia del "rispetto della natura" latamente inteso¹⁸.

o

In questa medesima prospettiva deve poi essere interpretato l'articolo 13, recante disposizioni relative alla sovranità alimentare: "1. I popoli hanno diritto ad esercitare sovranità sulla gestione delle risorse agroalimentari con l'obiettivo di debellare la fame, di garantire la salubrità ambientale e la sicurezza dei cibi, con un'equa remunerazione del lavoro agricolo. 2. Sono vietati i prodotti geneticamente modificati e la loro brevettazione. Sono promossi i cicli corti e l'accesso ai cibi di qualità anche con forme di intervento pubblico".

La disposizione in commento merita specifica menzione in quanto, al di là delle possibili criticità che emergono sotto il profilo dell'esatta definizione dei suoi destinatari -la norma parla infatti di "popoli" e non di cittadini, come indica invece l'articolo 3 della Costituzione- essa tratta il tema dell'esercizio della sovranità sulle risorse alimentari, attribuendo tale specifica prerogativa non all'Ente-Stato, ma all'insieme degli individui che popolano il globo¹⁹. L'obiettivo fondamentale della disposizione è, dunque, non quello di riconoscere ed assicurare l'elemento della

¹⁸ Sul tema si veda anche SHIVA, *Le guerre dell'acqua*, p. 113 segg.

¹⁹ Sull'applicabilità dei diritti inviolabili della personalità a tutti gli individui, indipendentemente dalla cittadinanza italiana si veda, peraltro, Corte costituzionale, sentenza n. 120/1967; Corte costituzionale, sentenza n. 104/1969; Corte costituzionale, sentenza n. 144/1970; Corte costituzionale, sentenza n. 101/1974 e Corte costituzionale, sentenza n. 244/1974. La Corte ha sovente ritenuto che il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali competano indipendentemente dalla cittadinanza italiana: sul punto si vedano Corte costituzionale, sentenza n. 120/1967, n. 104/1969, n. 14/1970, n. 47/1977, n. 215/1983 e la n. 490/1988. Recentissimamente, sul tema, vedasi anche Corte costituzionale, sentenza n. 432/2005.

sovranità (attributo tradizionalmente specifico dello Stato) ma, piuttosto, quello della lotta alla fame²⁰, della tutela della salubrità alimentare e dell'equità della retribuzione del lavoro anche nell'agricoltura²¹. Quello che dunque, a prima vista, potrebbe apparire come un concetto puramente volatile –manca in radice un'esatta definizione di “sovranità alimentare”, anche all'interno della stessa proposta in commento- e che rischia di essere difficilmente ancorabile ai principi costituzionali, ad una più meditata riflessione si rivela invece direttamente collegato al disposto dei valori fondamentali della tutela della salute, nonché dell'equità della retribuzione (articolo 36 della Costituzione) tale da assicurare un'esistenza libera e dignitosa ai lavoratori ed alle famiglie anche del settore agricolo²².

²⁰ Sul tema vedasi anche PETRELLA, *Il diritto di sognare* cit., p. 115 segg., nella parte in cui tratta del “sogno del diritto alla vita per tutti: la povertà deve essere dichiarata illegale”.

²¹ Sul tema dello specifico statuto dell'imprenditore agricolo vedasi anche Corte Costituzionale, sentenza n. 103/1985.

²² È stato sottolineato che la disposizione contenuta all'articolo 44 della Costituzionale “isolatamente presa, non garantisce la proprietà privata”: ESPOSITO, *Note esegetiche sull'articolo 44 Cost.*, in *La Costituzione italiana. Saggi*, p. 181. Si pongono, quindi, profili di coordinamento della disposizione in commento rispetto agli articoli 41 e 42; ed infatti la norma conservata all'articolo 41 della Costituzione consentirebbe di interpretare il successivo articolo 44 nel senso che la “nostra Costituzione vuole che i beni in genere ed i beni economici destinati alla produzione in specie ... siano oggetto di proprietà privata”: ESPOSITO, *Op. cit.*, p. 185. Da un diverso punto di vista si replica che la normativa costituzionale in esame potrebbe “investire autonomamente anche profili proprietari, sia pure funzionalmente coordinati al fine produttivo”: RODOTÀ, *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, *Bologna – Roma, 1975*, p. 220, ponendosi perciò in correlazione anche con l'articolo 42 della Costituzione. In tal modo sarebbe possibile ipotizzare che la vera intenzione del Costituente sia stata quella di sviluppare nell'articolo 44 della Costituzione “indicazioni e potenzialità già presenti negli articoli 41 e 42”, mediante lo “svolgimento di logiche” contenute nelle due norme costituzionali appena citate: RODOTÀ, *Op. cit.*, p. 221. Ed in effetti gli articoli 41, 42 e 44 del testo costituzionale sarebbero caratterizzati dalla presenza dello stesso schema normativo e dal ricorrere di coppie verbali simili, ovverosia “fini sociali – programmi e controlli” (articolo 41), “funzione sociale – limiti” (articolo 42), “equi rapporti sociali – obblighi e vincoli” (articolo 44): vedasi RODOTÀ, *Op. cit.*, p. 221 alla nota 8 ed altresì MORTATI, *La Costituzione e la proprietà terriera*, in *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario*, p. 274.

SINTESI CONCLUSIVA

La proposta di legge in commento evidenzia tutta la sua rilevanza innovativa nella parte in cui essa propone un modello nuovo e diverso di tutela, di gestione e di ampia fruibilità di una serie di valori considerati improcrastinabilmente rilevanti nella società contemporanea.

Larga parte dei beni comuni descritti nel testo appena commentato erano, con ogni probabilità, ignoti ed impensabili per il Costituente del 1947, poiché il loro urgente rilievo sociale è emerso solo di pari passo con lo sviluppo tecnologico ed economico nazionale ed internazionale. Una delle possibili chiavi di lettura e di risoluzione dei molteplici interrogativi sollevati dalla proposta di legge può essere, pertanto, delineata seguendo il criterio ispiratore già a suo tempo tracciato in controtela all'articolo 2 della Costituzione, laddove si consacrano i diritti fondamentali della personalità. Tra essi emerge, primo tra tutti, il diritto inviolabile alla salute, da intendere quale nucleo irrinunciabile di civiltà e, quindi, quale valore fondante dell'intera struttura costituzionale. In questa prospettiva possono, dunque, essere sciolti i possibili dubbi di legittimità costituzionale della proposta, che trova il proprio valore aggiunto proprio nel forte richiamo dell'attenzione del legislatore su tematiche d'estrema urgenza e delicatezza.

Come si è cercato di evidenziare, una soluzione equilibrata alle molteplici domande sollevate dall'età contemporanea può essere sempre tratta dall'attenta lettura del testo costituzionale; trattandosi di una Carta solida e ben pensata, infatti, nessun nuovo bene o valore emerso nella collettività rischia di rimanere escluso o sacrificato, posto che le norme costituzionali sono sempre perfettamente in grado estendere la loro sfera di protezione anche su valori recenti o, addirittura, ancora solo potenziali*.

* Perugia, 12 gennaio 2006